

## **TI\_GERICHTE 11.2004.39 vom 13. April 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-04-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.39)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.39 du 13 avril 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.39 del 13 aprile 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In questa sede rimane litigioso solo il contributo di mantenimento per il figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del padre in fr. 2000.– mensili netti, corrispondenti a € 1237.45 oltre a supplementi diversi per lavori straordinari, e ha stabilito il relativo fabbisogno minimo in fr. 1506.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese condominiali e abbonamento del treno fr. 406.–, corrispondenti a € 261.83). Il fabbisogno in denaro del figlio è stato fissato in fr. 1230.– mensili fino al sesto anno di età e a fr. 1385.– in seguito. Donde, secondo il Pretore, la possibilità per il padre di continuare a versare fr. 550.– mensili in favore di \_\_\_\_\_. Nell'appello l'istante fa valere che il fabbisogno del figlio non può essere stabilito in fr. 1230.– allorché egli guadagna solo fr. 2000.– mensili e sostiene che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 1711.40, sicché a fronte di un'entrata netta di fr. 1918.– mensili egli dispone unicamente di un margine di fr. 206.– mensili.

#### **E. 3**

Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro di figli minorenni questa Camera si ispira, da almeno un ventennio, alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Dal 2000 i fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino poiché essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni ( *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11). Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarli, si

accernerà in che misura esso rimane scoperto ( *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).

#### **E. 4**

L'edizione 2003 delle citate raccomandazioni (in: [www.ajb.zh.ch](http://www.ajb.zh.ch)) prevede, per un figlio unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1910.– mensili, compresi fr. 680.– per cura e educazione. Dai 7 ai 12 anni tale fabbisogno aumenta a fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. In concreto la madre affidataria non esercita alcuna attività lucrativa e può quindi prestare al figlio cura e educazione in natura. Fino al 25 novembre 2003 il fabbisogno in denaro del ragazzo ammontava pertanto a fr. 1230.– mensili ed è passato in seguito a fr. 1385.– mensili. A ragione il Pretore si è dipartito da tali importi.

#### **E. 5**

L'appellante indica il proprio reddito in fr. 1918.04 mensili, pari a € 1237.45 netti. Dagli atti risulta però che, oltre allo stipendio di base versato dal Ministero dell'economia e delle finanze, appunto di € 1237.45 (doc. \_), egli riceve indennità per lavoro straordinario (interrogatorio formale del 10 giugno 2003, risposta n. 4) di € 37.00 mensili in media (doc. \_ e conclusioni del 14 luglio 2003, pag. 2 in alto). Ne discende un'entrata di € 1274.45 mensili, corrispondenti a fr. 2000.–. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di inserirvi l'importo di € 132.61, pari a fr. 205.55 per le spese di elettricità, gas e telefono. Se non che, per giurisprudenza invalsa, tali oneri sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

#### **E. 6**

Ne segue che, con un reddito di fr. 2000.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1506.–, l'interessato conserva una disponibilità di fr. 494.– mensili con cui sussidiare il mantenimento del figlio. È vero che il contributo fissato dal Pretore ammonta a fr. 550.– mensili, ciò che a prima vista sembra ledere il diritto del debitore di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 3a in fine). Non si deve dimenticare però che il minimo esistenziale di fr. 1100.– mensili riconosciuto nel fabbisogno di lui è quello vigente in Svizzera, mentre lo stesso interessato ammette (istanza del 22 gennaio 2003, pag. 2 a metà) che il costo della vita in Lombardia è del 5–10% inferiore a quello ticinese (si veda anche la pubblicazione “Prezzi e salari” di UBS, edizione 2003, pag. 6, che per quanto riguarda Milano conferma sostanzialmente tale circostanza). Nel suo risultato il contributo alimentare fissato dal Pretore resiste dunque alla critica.

#### **E. 7**

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero, all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato oggetto di notifica per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 4. Intimazione a: ;  
– Comunicazione alla Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.